Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Giovedì 15 dicembre | Numero 293

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 21 giugno 1921, n 1661, *concernente l'ammissione ai concorsi e conferimento d'incarichi a professori delle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 677, e il regolamento approvato con il Nostro R. decreto 18 agosto 1914, n 1031;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, e il Nostro decreto-legge 21 gennaio 1921, n. 127;

Veduto il decreto legge 9 maggio 1920, n. 749;

Veduto il Nostro decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2020;

Veduto il regolamento approvato con il Nostro decreto 1° aprile 1915. n. 562;

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, e il regolamento approvato con il Nostro decreto 20 giugno 1912, n 1005;

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione, di concerto col presidente del

Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, col ministro per gli affari esteri e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I direttori e i professori effettivi delle scuole medie e magistrali delle nuove Provincie dipendenti dallo Stato o da Enti locali, i quali abbiano con lo Stato diritto di reciprocità per quanto riguarda il trattamento del personale, sono ammessi ai concorsi per la nomina a R. provveditore agli studi e ad ispettore per le scuole medie alle condizioni previste per i professori di ruolo delle RR Scuole medie e normali e possono ottenere l'incarico di ispettore aggiunto temporaneo per le scuole medie.

Art. 2

I direttori e professori predetti, nel caso di nomina al grado di ispettori di scuole medie e di R. Provveditore agli studi effettivo avranno diritto al computo del servizio anteriormente prestato nella misura e nei modi che saranno determinati all'atto dell'assimilazione del personale insegnante delle nuove Provincie

Nel caso di conferimento di incarico di ispettore aggiunto temporaneo, essi continueranno ad appartenere ai ruoli dai quali rispettivamente saranno provenienti; la corresponsione dei loro stipendi graverà però, per tutta la durata degli incarichi loro affidati sul bilancio del Ministero dell'istruzione.

Nel caso di nomina a R. provveditore agli studi in carica, essi conserveranno, rispettivamente acquisteranno fino all'avvenuta assimilazione del personale insegnante delle scuole medie e magistrali di Stato delle nuove Provincie e in ogni caso non oltre la nomina a R. provveditore effettivo, il trattamento economico e di pensione a questi spettante. La corresponsione dei loro emolumenti starà a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione.

Art. 3.

I professori di cui all'articolo 1 sono altresì ammessi ai concorsi speciali per le cattedre di Regie scuole medie e normali per le quali abbiano regolare titolo di abilitazione.

In caso di nomina nelle dette scuole in seguito a concorso speciale o generale, essi entreranno a far parte dei rispettivi ruoli conservando per il servizio anteriormente prestato, il diritto al computo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto-legge.

Su loro richiesta, essi potranno però fino all'avvenuta assimilazione del personale insegnante delle scuole medie e magistrali di Stato delle nuove Provincie conservare rispettivamente, acquistare il trattamento economico e di pensione a questo spettante. In tal caso, essi saranno, fino alla detta assimilazione, considerati appartenenti ai ruoli dei docenti di Stato delle nuove Provincie agli effetti della commisurazione degli emolumenti, con l'aggiunta di attività della sede alla quale saranno assegnati, conteggiata con l'applicazione analogica delle norme dello stesso regime in base alle promozioni; la corresponsione dei detti emolumenti starà però a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione.

Art. 4

I professori sopradetti, ferma sempre la condizione del titolo di abilitazione, sono ammessi inoltre ai concorsi per cattedre nelle RR. scuole italiane all'estero, agli effetti dei quali saranno considerati professori di ruolo di scuole medie di secondo grado.

In caso di nomina essi avranno il trattamento disposto dal comma 3° dell'art 2 del presente decreto-legge.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — BONOMI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1726, *che approva la eccedenza d'impegni risultante in sede di conto consuntivo, al cap. 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire sei milioni seicentoseimila quattrocentosessantasei e centesimi sessantanove (L. 6.606.466,69) risultante in sede di conto consuntivo al capitolo n. 21 « Interessi dei buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, *che modifica l'art. 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, 27 dicembre 1882, n. 1139, circa la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle Società per azioni.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Codice di commercio;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice stesso;

Visto il R. decreto 4 agosto 1894, n. 416;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto col Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª) e modicato col R. decreto 4 agosto 1894, n. 416, è sostituito il seguente:

« A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del Bollettino ciascuna Società deve pagare un diritto fisso commisurato a seconda della diversa natura degli atti da pubblicare e l'ammontare del capitale, come segue.

Per l'inserzione dell'atto costitutivo e statuto il diritto fisso da pagare per le Società con capitale sottoscritto non superiore a L. 250.000 è di L. 150; con capitale da L. 250.000 ad un milione L. 300; con capitale oltre il milione L. 500.

Per l'inserzione di ogni altro atto, esclusi i bilanci, il diritto fisso per le Società aventi un capitale versato non superiore a L. 250.000 è di L. 120; con capitale da L. 250 000 a un milione L. 150; con capitale oltre il milione L. 250.

Per l'inserzione del bilancio annuale le Società, qualunque sia il loro capitale, devono pagare L. 80; per le Società di assicurazione però tale diritto è di L. 120.

Le Associazioni di assicurazione mutua per la inserzione dell'atto costitutivo e statuto e di ogni altro atto escluso il bilancio devono pagare rispettivamente L. 200 e L. 120; per la inserzione del bilancio annuale devono pagare L. 80, quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere non supera L. 5000; devono invece pagare L. 120, quando la somma dei premi annuali da riscuotere supera la detta somma.

Le Società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito debbono pagare lire 10 per l'inserzione di ciascuna situazione mensile dei loro conti.

Il pagamento di tali diritti deve essere provato mediante quietanza del ricevitore del registro al momento stesso in cui viene fatta la richiesta della pubblicazione; in mancanza la richiesta non può essere ricevuta.

Le Società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

Però le Società di credito il cui capitale sociale esclusa la riserva superi secondo l'ultimo bilancio le lire 30 000 devono pagare il diritto d'inserzione del bilancio annuale, delle situazioni mensili e di ogni altro atto nella misura rispettiva di lire 80, lire 10 e lire 120.

« Parimenti le Società cooperative di assicurazione, quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere supera lire 5000 devono pagare per la inserzione del bilancio annuale e per ogni altro atto lire 120 ».

Art. 2.

Le penalità contenute nell'art. 248 del codice di commercio si applicano nel caso in cui sia omessa, entro un mese dalla data di trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale, la presentazione degli atti da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto legge 9 novembre 1921, n. 1731, *che reca norme circa la presunzione di morte di militari, in dipendenza della guerra, agli effetti del conferimento delle pensioni.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, nn. 256 e 22 maggio 1913, n. 484;

Visti i decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, numero 1103 e 12 novembre 1916, n. 1598;

Visti i Regi decreti 15 agosto 1919, n. 1467 e 11 gennaio 1920, n. 40;

Ritenuta l'opportunità di facilitare la liquidazione definitiva delle pensioni di guerra in favore dei congiunti di militari scomparsi, anche quando l'autorità militare non sia in grado di rilasciare la dichiarazione di irreperibilità a norma delle vigenti disposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri per la guerra, per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai soli effetti del conferimento della pensione di guerra è presunta la morte del militare per causa di servizio, quando, in mancanza dell'atto di morte o della dichiarazione di irreperibilità risulti, da atto giudiziale di notorietà o da informazioni delle autorità del luogo di residenza della famiglia che il militare stesso, anteriormente alla scomparsa prestava servizio in campagna di guerra, o era prigioniero presso il nemico, e che non ha dato notizie da almeno un biennio.

Ai casi suddetti è applicabile l'art. 3 della legge 2 luglio 1893, n. 256.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BERGAMASCO — SOLERI — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1729, *che approva le eccedenze d'impegni risultanti in sede di consuntivo nel conto della competenza di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le eccedenze d'impegni, risultanti in sede di consuntivo nel conto della competenza, dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920:

Cap. n. 27. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento, ecc.	113,757 29
Cap. n. 53. Spese per il commercio estero, ecc.	107,671 66
	221,428 95

Art. 2.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi in sede di consuntivo nel conto dei residui dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio ed il lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-20:

Cap. n. 11. Fitto di locali e canoni di acqua	11,492 29
Cap. n. 27. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento, ecc.	1,964 74
	13,457 03

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1782, *che approva le eccedenze d'impegni e le maggiori assegnazioni per saldo di spese residue verificatesi, in sede di consuntivo, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le eccedenze di impegni e le maggiori assegnazioni per saldo di spese residue verificatesi, in sede di consuntivo, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pub-

blici per l'esercizio finanziario 1919 920, descritti nella unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

TABELLA di eccedenze di impegno e di maggiori assegnazioni per saldo di spese residue su taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

Eccedenze di impegno.

Cap. n. 2 Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse	4,723 42
Cap. n. 3. Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	31,520 59
Cap. n. 5. Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	2,567 65
Cap. n. 19. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	36,986 46
Cap. n. 21. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero	13,600 98
Cap n. 24. Spese casuali	1,911 72
Cap. n. 29. Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione, di riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle Regie Trazzere	13,537 48
Cap. n. 39. Competenze al personale idraulico subalterno, pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	19,526 05
Cap. n. 41. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	6,726 06
Cap. n. 42. Servizio idrografico fluviale - Spese per studi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	9,027 48
Cap. n. 69. Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il magistrato alle acque	5,112 14
Cap n. 77. Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie venete e di Mantova per servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	140,459 45
Cap. n. 79. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria delle provincie Veneto e di Mantova	1,809 29
Cap. n. 81. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie venete e di Mantova	2,657 82
Cap n. 83. Escavazione dei porti nelle provincie Venete	6,801 99

Saldo di spese residue.

Cap n. 177-*bis*. Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 75 - Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1918-919 e retro.	1,312 —
	298,280 58

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1752, *che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere, a favore del comune di Venezia, un mutuo di tredici milioni, per il pareggio del bilancio 1921, nel Comune stesso.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, a favore del comune di Venezia, un mutuo di lire tredici milioni all'interesse dell'uno e mezzo per cento, estinguibile in trentacinque annualità, per il pareggio del bilancio 1921, con le norme e le garanzie stabilite dagli articoli 75 e seguenti della legge, testo unico, 2 gennaio 1913 n. 453 - libro III parte I.

La differenza, fra il saggio d'interesse normale del quattro per cento e quello dell'uno e mezzo per cento, sarà a carico dello Stato e sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1739, *contenente disposizioni circa l'affrancatura delle cartoline e delle stampe.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1030;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1922 le cartoline di ogni specie, e le stampe non spedite in conto corrente, non affrancate o insufficientemente affrancate non hanno corso da e per gli Uffici del Regno e delle colonie;

Art. 2.

Il ministro delle poste è autorizzato a stabilire con proprio decreto per quali città di maggiore importanza la indicazione del quartiere postale è obbligatoria. Per tali città la distribuzione della corrispondenza che reca la indicazione del quartiere postale è fatta con anticipo sulla corrispondenza che ne è sprovvista.

Art. 3.

Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1922; le disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 del testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, per quanto riguarda l'apertura e la verifica delle corrispondenze ordinarie inesitate da e per l'interno del Regno, le quali vengono distrutte con le modalità da stabilirsi con decreto Ministeriale.

In ogni caso la distruzione delle predette corrispondenze non può avvenire prima che siano trascorsi due mesi dopo la normale giacenza in ufficio, stabilita dalle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1613. Regio decreto 27 ottobre 1921 col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la giurisdizione del Consolato in Bucarest, viene estesa sul Banato Rumeno.

N. 1628. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e il commercio viene modificato l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1603, sull'ordinamento del R. Istituto industriale nazionale di Fermo.

N. 1634. Regio decreto 20 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, lo statuto organico dell'Istituto autonomo per la costruzione di case popolari in Bologna, approvato con R. decreto 9 ottobre 1910, n. 427, è sostituito dall'altro, approvato con delibera del Consiglio comunale di Bologna in data 18 gennaio 1920 e con deliberazione del R. commissario straordinario del comune di Bologna dell'8 aprile 1920.

N. 1637. Regio decreto 20 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Iseo (Brescia), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1679. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e il commercio, sono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di San Clemente (Forlì).

N. 1702 Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, nell'elenco annesso al R. decreto 21 gennaio 1915, n. 112, viene annullata, a decorrere dal 1° ottobre 1919, la partita relativa al comune di Niardo.

N. 1754. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale il Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro con sede in Grosseto viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.